


**INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi o Cooperativa Fidi)**
**Asconfidi Lombardia**

 Sede legale in **Milano – 20122 – Piazza Duse 1**

 Telefono **02/76319185** – Fax **02/76319244**

 E-mail: **segreteria@asconfidi.it**

 Sito internet: **www.asconfidilombardia.it**

 Iscrizione al Registro Imprese di **Milano: 06808560962** - REA MI **1917374**

 Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **06808560962**

 Iscritta Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A202814**

 Iscritta all'albo unico di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.385/93 dal 28 maggio 2013 con codice identificativo **19560.2**
**Ascomfidi Soc. Coop. a r.l. – Cooperativa di garanzia fidi per il credito al commercio, turismo e servizi**

 Con sede legale in **Brescia – 25121 - Via della Posta, 9**

 Telefono **030/295481** – Fax **030/295481**

 E-mail: **info@ascomfidi.brescia.it**

 Sito internet: **www.ascomfidibrescia.it**

 Iscrizione al Registro Imprese di **Brescia: 01249600170** - REA BS **250849**.

 Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **01249600170**

 Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A110313**

 Numero di iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4, del D.Lgs. n.385/93: **27404**
**INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)	
Sig. _____	Qualifica _____
Società _____	
Con ufficio e indirizzo in _____	
Telefono fisso _____	Telefono cellulare _____
Fax _____	indirizzo e-mail _____
ISCRITTO all'ALBO _____	al n° _____

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

L'attività di **Asconfidi Lombardia** (di seguito **Confidi**) e **Ascomfidi Brescia** (di seguito **Ascomfidi Brescia**) consiste nella prestazione di garanzie sia sussidiaria che a prima richiesta di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie imprese socie di **Ascomfidi Brescia** e clienti di **Asconfidi Lombardia** (di seguito **Soci/Clienti**) da parte di Intermediari Bancari e Finanziari convenzionati (di seguito **Intermediari**).

In particolare il **Confidi** rilascia garanzia fideiussoria in favore dell'intermediario, di norma in misura pari al 50% (ma non oltre l'80%) del finanziamento erogato al **Socio/Cliente**, mentre **Ascomfidi Brescia** controgarantisce al **Confidi**, di norma, il 50% del rischio da questi assunto.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il **Confidi** si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del **Socio/Cliente** nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del **Socio/Cliente** e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il **Socio/Cliente** è tenuto a rimborsare il **Confidi** degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una **garanzia a «prima richiesta»** il **Confidi** si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta per conto del **Socio/Cliente** versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del **Socio/Cliente** e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il **Socio/Cliente** è tenuto a rimborsare al **Confidi** gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, il **Confidi** può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal **Socio/Cliente**, oppure possono essere svolte autonomamente dal **Confidi**.

**Ascomfidi Brescia**, in qualità di controgarante e secondo le modalità previste dalla convenzione in essere con il **Confidi**, riconoscerà al medesimo il 50% degli importi pagati all'Intermediario, fatti salvi i propri diritti di surroga.

I **Soci/Clienti** del **Confidi** sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa secondo la disciplina comunitaria (microimprese, piccole e medie imprese), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui **confidi** e dallo statuto.

La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni sia a breve che a medio/lungo termine e alle operazioni di locazione finanziaria ed è concessa di norma **nella misura del 50%**. Per le operazioni di locazione finanziaria la garanzia è determinata di norma in misura pari al 35%.

L'operazione di finanziamento a medio/lungo termine assistita da garanzia può essere inclusa tra le operazioni ammissibili alla misura di facilitazione della **Commissione Europea** attuata dal F.E.I. (Fondo Europeo per gli investimenti) tramite rilascio di controgaranzie per il periodo 19 luglio 2012-19 luglio 2014. Sulla base del regolamento emanato, le finalità di finanziamento ammissibili sono le seguenti:

- (A) sviluppo di attività a lungo termine (quali, ad es., passaggi di attività, investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali);
- (B) ottenimento di capitale circolante, esclusivamente ad aziende in bonis su tutto il sistema bancario al momento della richiesta;

**PER RICEZIONE – Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_**

## FOGLIO INFORMATIVO

(C) attività riguardanti l'innovazione (quali, ad es., lo sviluppo tecnologico e l'acquisizione di licenze e brevetti);

(D) start up (aziende iscritte al R.I. da non più di 24 mesi).

In caso di ammissione alla facilitazione:

- il finanziamento deve rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
- il Confidi presta garanzia per una percentuale minima del 50%. Qualora sia necessario per consentire l'accesso al credito dei Soci/Clienti, il Confidi si impegna ad aumentare fino all'80% la percentuale della garanzia erogata all'Intermediario. Allo scopo di offrire un particolare sostegno alle Start Up lombarde, il Confidi garantirà all'80% i finanziamenti di importo massimo pari ad € 40.000 per singola azienda.
- Il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo di almeno il 25%.

Il Confidi opera con il Fondo di Garanzia per le PMI ex. Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a).

In presenza di operazioni ammesse a controgaranzia si terrà conto della natura del garante di ultima istanza nel calcolo dell'assorbimento patrimoniale relativo alla quota di esposizione coperta dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Nel caso di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI ex lege 662/96 il Confidi si impegna a ridurre la commissione sulla garanzia applicata secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo del 25%.

Il Confidi pone in essere accordi di Convenzione con Intermediari finalizzati al reperimento delle migliori opportunità e condizioni di finanziamento per i Soci/Clienti.

La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento. Se tale obbligazione, pertanto, non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

Le prestazioni di garanzia per i Soci/Clienti sono regolate dalle seguenti condizioni economiche:

#### COMPETENZE DEL CONFIDI (ASCONFIDI LOMBARDIA)

**Costo prestazione garanzia:** è calcolato in percentuale all'importo del finanziato erogato, secondo i seguenti valori:

Durata	Chirografari	Chirografari	Garanzie reali capienti		Aperture di credito
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Linee autoliquidanti
12 mesi	0,30%	0,33%	0,26%	0,30%	0,75%
24 mesi	0,60%	0,66%	0,52%	0,60%	-
36 mesi	0,90%	0,99%	0,78%	0,90%	-
48 mesi	1,20%	1,32%	1,04%	1,20%	-
60 mesi	1,50%	1,65%	1,30%	1,50%	-
72 mesi	1,80%	1,98%	1,56%	1,80%	-
84 mesi	2,10%	2,31%	1,82%	2,10%	-
96 mesi	2,40%	2,64%	2,08%	2,40%	-
108 mesi	2,70%	2,97%	2,34%	2,70%	-
120 mesi	3,00%	3,30%	2,60%	3,00%	-
144 mesi	-	-	3,12%	3,60%	-
180 mesi	-	-	3,90%	4,50%	-

Sarà possibile applicare riduzioni per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari. Nel caso di utilizzo della controgaranzia FEI, Finlombarda o della controgaranzia Fondo Centrale (L.662/96), la riduzione sarà almeno del 25%.

**Spese istruttoria esclusivamente per la gestione delle pratiche Lombardia Concreta:** €uro 300,00;

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,15% annuo** dell'ammontare residuo dell'operazione.

#### COMPETENZE DI ASCOMFIDI BRESCIA SOC. COOP.

**Spese istruttoria:**

- € 100,00 per linee di credito di importo inferiore ad € 20.000,00
- € 200,00 per linee di credito di importo compreso tra € 20.000,00 ed € 99.999,99
- € 300,00 per linee di credito di importo di € 100.000,00 o superiori

**Quota di capitale sociale:** euro 51,64.

La quota di CAPITALE SOCIALE sarà **interamente rimborsata** al Socio/Cliente all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Confidi/Ascomfidi Brescia, secondo le modalità stabilite dagli artt. 2532 e 2535 C.C a seguito di richiesta di recesso dalla qualità di socio.

#### Deposito Cauzionale:

- 5% dell'ammontare del finanziamento garantito per i mutui chirografari;
- 1,5% dell'ammontare del finanziamento garantito per i finanziamenti ipotecari;
- 2% dell'ammontare della linea garantita per le aperture di credito e per le linee autoliquidanti;

Il Deposito Cauzionale sarà **interamente rimborsato** al Socio/Cliente all'estinzione del finanziamento assistito da garanzia di Confidi/Ascomfidi Brescia, a seguito presentazione di specifica richiesta di rimborso.

**Costo prestazione garanzia:** è calcolato in percentuale all'importo del finanziato erogato, secondo i seguenti valori:

Durata Garanzia	Chirografari c.g. Fondi Fei/F.do garanzia	Ipotecari c.g. Fondi Fei/F.do garanzia Fondiari e non	Aperture di credito e linee autoliquidanti Fondi Fei/FdG	Chirografari	Ipotecari	Aperture di credito e linee autoliquidanti
12 mesi	0,20%	-	0,40%	0,30%	-	0,55%
24 mesi	0,40%	-	-	0,60%	-	-
36 mesi	0,60%	-	-	0,90%	-	-
48 mesi	0,80%	-	-	1,20%	-	-
60 mesi	1%	1%	-	1,50%	1,35%	-

**PER RICEZIONE – Data** \_\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_

## FOGLIO INFORMATIVO

72 mesi	1,20%	1,20%	-	1,80%	1,62%	-
84 mesi	1,40%	1,40%	-	2,10%	1,89%	-
96 mesi	1,60%	1,60%	-	2,40%	2,16%	-
120mesi	2%	2%	-	2,70%	2,70%	-

Le spese indicate vengono trattenute al perfezionamento/erogazione del finanziamento assistito da garanzia.

La commissione fideiussoria è esclusa da IVA ai sensi dell'art. n. 4 del D.P.R. 633/72.

Le spese suindicate non verranno restituite in caso di estinzione anticipata.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese, deposito e quota sociale relativi all'operazione.

Nel caso di allungamento e/o sospensione dell'operazione, verrà applicata una commissione di garanzia aggiuntiva atta a remunerare il rischio legato all'estensione della garanzia pari allo **0,20% annuo dell'ammontare residuo dell'operazione**.

A discrezione dell'organo deliberante del Confidi e/o di Asconfidi Brescia potrà essere richiesta al Socio/Cliente la prestazione di un deposito cauzionale aggiuntivo. Il deposito è infruttifero e potrà essere restituito anche in corso di ammortamento dell'operazione garantita.

### CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO/CLIENTE

L'**ammissione a Socio** di Asconfidi Brescia e la **concessione** della controgaranzia sono deliberate, in via esclusiva, dal Consiglio di Amministrazione di Asconfidi Brescia come previsto dall'art. 9 e 10 dello Statuto.

La **concessione di garanzia** da parte del Confidi è deliberata dal proprio Consiglio di Gestione.

Il Confidi può richiedere all'Intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio/Cliente le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio/Cliente del pagamento in questione.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o intermediario finanziario della volontà di non concedere il finanziamento garantito.
- mancato pagamento da parte del Socio/Cliente al Confidi delle competenze spettanti.

Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dalla garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

### PROCEDURE DI RECLAMO

Il Socio/Cliente può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R indirizzata a:  
**Asconfidi Lombardia Soc. Coop. - Ufficio Reclami**  
**Piazza Duse, 1 - 20122 Milano;**
- E-mail indirizzata a: [ufficio.reclami@asconfidi.it](mailto:ufficio.reclami@asconfidi.it)

L'Ufficio reclami deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio/Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**<sup>(1)</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi<sup>(2)</sup>.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.asconfidilombardia.it](http://www.asconfidilombardia.it) - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

### LEGENDA

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita MPMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Debitore Principale:** è l'Impresa Socio/Cliente. E' il soggetto economico che svolge una attività di impresa - secondo la normativa comunitaria - del quale il Confidi garantisce l'adempimento, verso l'Intermediario, del rimborso del finanziamento ottenuto ed assistito dalla garanzia del Confidi.

**Garante:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

**Controgarante:** è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata dal Confidi

**Coobbligati:** Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

**Fondo di Garanzia per le PMI:** per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno - [www.mcc.it](http://www.mcc.it)

<sup>1)</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

<sup>2)</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio/Cliente riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.

**PER RICEZIONE - Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_**

**Aggiornato al 05/02/2018**